

SP

SISTEMA
PENALE

FASCICOLO

5/2023

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Maserà, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti

COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI) Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Ennio Amodio, Gastone Andrezza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Désirée Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Alessandra Galluccio, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Nicola Triggiani, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vighi, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

REDAZIONE Francesco Lazzari, Giulia Mentasti (coordinatori), Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Silvia Bernardi, Carlo Bray, Pietro Chiaraviglio, Stefano Finocchiaro, Beatrice Fragasso, Cecilia Pagella, Tommaso Trincherà

Sistema penale (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen. (o SP)*, 1/2023, p. 5 ss.

SEQUESTRO PREVENTIVO DI SOMME DI DANARO E *PERICULUM IN MORA*: TRA OSSEQUIO AI PRINCIPI, SALVAGUARDIA DELL'ISTITUTO E DEFINIZIONE DEGLI ONERI DIMOSTRATIVI

Ragionamenti sugli effetti delle Sezioni Unite "Ellade"

(Cass. Pen., sez. U, 24 giugno 2021 – dep. 11 ottobre 2021 – n. 36959, Rv. 281848)

di Antonio Carchietti

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Un primo orientamento di legittimità: ciò che confiscabile è pericoloso e ciò che è pericoloso può essere sequestrato. – 3. Un secondo orientamento di legittimità: la pericolosità del bene suscettibile di confisca facoltativa va motivata. – 4. Il recente insegnamento della Suprema Corte in ordine al requisito del *periculum in mora*: ovvero, delle cinquanta sfumature della confisca. – 5. Lettura innovativa o "cuore oltre l'ostacolo"? – 6. *In cauda venenum*: ciò che non può convincere in ordine all'onere dimostrativo (nelle ablazioni patrimoniali). – 7. ... all'improvviso uno sconosciuto. Il sequestro per equivalente. – 8. Il malessere percepibile, il pericolo che corre la "terapia interpretativa", l'urgenza per il legislatore. – 9. Le prime (numerosi) applicazioni dei principi espressi dalle SS. UU. "Ellade": la riconduzione dell'onere dimostrativo nei confini dei "carichi esigibili"; il sequestro "per equivalente"; i poteri del Tribunale del Riesame.

1. Introduzione.

Il codice di rito del 1930 contemplava solo due tipi di sequestro: il sequestro conservativo ed il c.d. "sequestro per il procedimento penale", che veniva decritto dall'art. 337 c.p.p. – con la rubrica "Formalità relative al sequestro" – nei seguenti termini: *Nel corso dell'istruzione il giudice può disporre anche d'ufficio con decreto il sequestro di cose pertinenti al reato. Al sequestro il giudice può procedere personalmente e occorrendo con l'assistenza della forza pubblica. Può anche delegare con lo stesso decreto un ufficiale di polizia giudiziaria.*

In origine, tale tipologia di sequestro veniva considerata, dagli interpreti, funzionale alla sola acquisizione probatoria, mentre il sequestro conservativo era pacificamente ritenuto di matrice civilistica¹.

Fu la giurisprudenza di legittimità ad introdurre una "via" ermeneutica nuova, tesa ad affermare la compatibilità tra il "sequestro per il procedimento penale" e la funzione preventiva. Già nel vigore del codice di procedura penale del 1930 infatti, mancando una specifica disciplina idonea a fronteggiare condotte delittuose gravemente

¹ Un'analisi dell'istituto è rinvenibile nell'elaborato di E. AMATI, *Vocazione polifunzionale del sequestro penale e problematica valutazione del fumus commissi delicti*, p. 8 e ss., tesi di dottorato di ricerca reperibile al link <https://core.ac.uk/download/pdf/294904667.pdf>.

lesive di interessi non solo individuali ma anche collettivi, era stata avvertita l'esigenza di attivare strumenti con finalità preventive². La giurisprudenza, forzando l'interpretazione del citato articolo 337 c.p.p., e andando al di là del suo apparente dominio, aveva ampliato il campo di operatività del sequestro penale, impiegato frequentemente, oltre che a scopo probatorio, in funzione preventiva³. Questa lettura si fondava, in particolare ed in una prima fase, sull'assenza di una chiara predefinizione degli scopi del sequestro nella lettera della legge⁴. Successivamente, il riferimento normativo cui ancorare la finalità preventiva fu individuato nell'art. 219 c.p.p. – all'epoca rubricato "Funzioni della polizia giudiziaria" – secondo cui: *La polizia giudiziaria deve anche di propria iniziativa prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori; assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quant'altro possa servire all'applicazione della legge penale.*

Si evidenziò, in particolare, la possibilità di una lettura integrata del disposto di cui all'art. 219 c.p.p. con quello di cui all'art. 222 c. 2 c.p.p. (*Gli ufficiali ed agenti predetti curano che il corpo e le tracce del reato siano conservati e che lo stato delle cose non venga mutato prima che giunga nel luogo l'Autorità giudiziaria. Se vi è fondato motivo di temere che frattanto le cose o le tracce predette si alterino o si disperdano, procedono ai necessari accertamenti e sequestrano il corpo del reato, osservando per quanto è possibile le norme sull'istruzione formale*), in grado di legare la funzione *lato sensu* di prevenzione racchiusa nell'art. 219 c.p.p. agli strumenti attribuiti alla polizia giudiziaria nel contesto delle istruttorie ai sensi degli artt. 222 ss. c.p.p., tra i quali compariva, appunto, anche il potere di sequestro. La definizione "sistemica" del sequestro preventivo trovava compimento mediante gli artt. 231, 232 e 234 c.p.p., che demandavano al Pretore, al Procuratore della Repubblica ed al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello – nel compimento delle attività preliminari alle istruzioni formali o sommarie – la medesima funzione di polizia giudiziaria riconosciuta agli agenti ed agli ufficiali dall'art. 219 c.p.p.

Fu così che, sin dal codice "Rocco", il sequestro fu interpretato quale indefettibile strumento di protezione di interessi comuni e diffusi, quali la tutela del territorio e dell'ambiente, il diritto alla salute, la prevenzione della criminalità economica.

Il sequestro preventivo disciplinato dall'art. 321 c.p.p. del codice vigente è, pertanto, frutto del recepimento normativo della percepita "bivalenza" dell'originaria figura unitaria di sequestro. Ma non solo.

Il sequestro preventivo viene, dal legislatore, posto altresì in – verrebbe da dire, naturale – correlazione con l'istituto della confisca, costruito proprio attorno alle cose "penalmente pericolose" e concepito quale misura di sicurezza di carattere reale ex art. 236 c.p.

² Sul punto T. DELL'ANNA, *Applicabilità e limiti del sequestro preventivo di un immobile abusivo ultimato*, nota a Cass. Pen., S. U., 29 gennaio 2003, n. 12878, in *Cassazione Penale*, fasc. 4, 2004, p. 1332.

³ Come rammentato anche da Cass. Pen., Sez. U., 29 gennaio 2015 – dep. 17 luglio 2015 – n. 31022; annotata da G. CORRIAS LUCENTE, *Le testate telematiche registrate sono sottratte al sequestro preventivo. Qualche dubbio sulla "giurisprudenza legislativa"*; in *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica (II)*, fasc. 6, 2015, p. 1041.

⁴ A. PASTA, *La motivazione del decreto di sequestro probatorio del corpo del reato*, in *Cassazione Penale*, 09/2018, p. 3062.

L'articolo 321 c.p.p., pertanto, contempla (comma I) una prima ipotesi di sequestro – cd. sequestro preventivo impeditivo – introdotta al fine di consentire l'acquisizione di cose pertinenti al reato la cui libera disponibilità potrebbe – secondo una valutazione effettuata in concreto - aggravare o protrarre le conseguenze del reato stesso, ovvero agevolare la commissione di altri reati.

Tale sequestro può, pertanto, avere sede se e nella misura in cui risulti rilevabile: la sussistenza di un *fumus* concernente la commissione di un reato; la qualificabilità del bene come pertinente a quel reato; la tracciabilità di un *periculum in mora*, per come descritto dalla norma poc'anzi richiamata. In via di semplificazione, potrebbe ritenersi che tale *periculum* vada a costituire la vera e propria ragion d'essere dello strumento acquisitivo, senza la quale non vi sarà margine per disporre un sequestro poiché non vi sarà motivo per prospettarlo.

Il secondo comma dell'art. 321 c.p.p., invece, vive di luce riflessa, poiché contempla la possibilità di disporre un sequestro avente ad oggetto i beni di cui sia consentita, all'esito del processo, la confisca. Si tratta, pertanto, di un sequestro con funzione servente rispetto alla – eventuale – confisca, della quale si vuole salvaguardare e preservare l'efficacia, anticipando il vincolo di indisponibilità sul bene ad una fase antecedente alla condanna⁵ in ragione della pericolosità presunta che connota il bene confiscabile.

In buona sostanza, pertanto, il legislatore del “nuovo” codice di rito ha configurato un sequestro preventivo di cose pertinenti al reato ed un sequestro preventivo di cose assoggettabili a confisca, individuando nel carattere penalmente pericoloso della *res* il tratto comune e nella pericolosità concreta o presunta il dato distintivo.

Analizzando la Relazione di accompagnamento al codice di rito⁶, si percepisce come – nella visuale assunta dal legislatore – sia il sequestro preordinato alla confisca a costituire una sorta di asse portante dell'istituto. Vi si legge infatti: *L'articolo 321 riflette il punto d'arrivo di una approfondita discussione che faceva perno sulla strumentalità necessaria tra sequestro e confisca. Il proposito era quello di delimitare, mediante un rinvio alla nozione di "cose di cui è consentita la confisca", l'area di operatività del sequestro preventivo, così da escludere che esso potesse trovare attuazione fuori dei confini segnati dall'art. 240 c.p. e dalle leggi speciali in cui è espressamente riconosciuto al giudice il potere di confisca. In contrario, si è tuttavia fatto rilevare come questa visuale restrittiva potesse inibire l'iniziativa del giudice almeno in due casi importanti: quello delle costruzioni abusive, per le quali la prevalente giurisprudenza della corte di cassazione esclude il potere di confisca del giudice penale in ragione dell'analogo potere di demolizione che le leggi amministrative attribuiscono al sindaco; quello del prezzo del riscatto nei reati di sequestro di persona a scopo di estorsione, la cui "immunità" dalla confisca risulta chiaramente dall'art. 240 comma 3 c.p., in forza del requisito della appartenenza a persona estranea al reato. Il testo è stato perciò formulato in modo da costruire una fattispecie*

⁵ S. PIERGIOVANNI, [Sequestro preventivo finalizzato alla confisca: le Sezioni Unite impongono l'onere di motivare sul periculum in mora](#), in questa Rivista, 9 novembre 2021.

⁶ Rinvenibile nella sua interezza preso il sito “gazzettaufficiale.it”, al link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1988/10/24/088A4237/sg>.

nella quale non figura il presupposto della confiscabilità della cosa (comma 1), e si pone invece l'accento sui fini della misura cautelare più che sulla caratterizzazione delle cose materiali su cui essa è destinata ad incidere (la formula "pertinente al reato" assume infatti un significato scarsamente delimitativo). Il legame tra sequestro e confisca è stato invece fatto riaffiorare, come previsione specifica ed autonoma, nel comma 2.

Proprio la diversa filosofia sottesa alle due ipotesi di sequestro preventivo sin qui richiamate ha indotto, per lungo tempo, la giurisprudenza di legittimità a differenziare grandemente la conformazione dell'onere di motivazione idoneo a sostenere il provvedimento ablativo.

Si è, in particolare, sovente escluso che – nell'ipotesi di cui all'art. 321 c. 2 c.p.p. – fosse richiesta una valutazione (ed una motivazione) concernente la sussistenza del *periculum in mora*, ritenendosi tale valutazione del tutto ultronea a fronte di beni di cui il legislatore stesso aveva sancito la confiscabilità, intesa quale sorta di presunzione *iuris et de iure* di pericolosità.

Il sequestro dei beni confiscabili è stato così interpretato quale mezzo funzionale alla futura acquisizione del bene, al di fuori di una cautela tipicamente penale⁷.

2. Un primo orientamento di legittimità: ciò che confiscabile è pericoloso e ciò che è pericoloso può essere sequestrato.

Nel dettaglio, numerose pronunce della Suprema Corte appaiono accomunate dall'affermazione di principio per cui l'autonomia del sequestro contemplato dal comma 2 dell'art. 321 c.p.p. – rispetto al sequestro impeditivo – si radicherebbe proprio (e solo) sulla presunzione di pericolosità connotante i beni suscettibili di confisca. Se quindi la ragion d'essere del sequestro preventivo è quella di paralizzare una situazione di pericolo promanante dalla libera circolazione di un bene, nulla dovrà dirsi nel tenore del provvedimento di sequestro – e nessun onere motivazionale potrà ritenersi sussistente in capo al giudice – in relazione a quei beni che il legislatore ha ritenuto pericolosi per assioma⁸, al punto da costruirvi attorno una misura di sicurezza.

Sin dalla pronuncia "Garofalo ed altri"⁹, la Corte di Cassazione stabilisce che il sequestro strumentale alla confisca previsto dall'art. 321, secondo comma, c.p.p. costituisce figura specifica ed autonoma rispetto al sequestro preventivo regolato dal primo comma dello stesso articolo. La particolarità della prima misura consiste nel fatto che, per la legittimità di essa, non occorre necessariamente la presenza dei presupposti di applicabilità previsti per il sequestro preventivo "tipico" (pericolo che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati), ma basta il presupposto della confiscabilità: ossia la condizione che si tratti di cose di cui è consentita la confisca a tenore del codice

⁷ L. GRILLI, *Le indagini preliminari della polizia giudiziaria e del pubblico ministero*, Padova, 2012, p. 580.

⁸ L. RAPETTI, A. TORRI, *La nozione di 'profitto del reato' e la sua scorretta applicazione in sede cautelare nella recente giurisprudenza di legittimità*, in *Rivista del commercio internazionale*, 2/2013, p. 499.

⁹ Cass. Pen., Sez. VI, 25 settembre 1992 – dep. 3 novembre 1992 – n. 3343, Rv. 192862 – 01.

penale o delle leggi speciali. Ne consegue che compito del giudice, nel disporre il sequestro in esame, è quello di verificare che i beni rientrino nelle categorie delle cose oggettivamente suscettibili di confisca: il che può avvenire, secondo la disciplina sostanziale del diritto penale, tanto nei casi di confisca facoltativa quanto nei casi di confisca obbligatoria.

Sulla stessa linea si pone una successiva pronuncia¹⁰, che rileva come il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca non presupponga alcuna prognosi di pericolosità connessa alla libera disponibilità delle cose medesime, le quali, proprio perché confiscabili, sono oggettivamente pericolose, indipendentemente dal fatto che si versi in materia di confisca facoltativa o obbligatoria.

La storica pronuncia “Gifuni”¹¹ specifica, in esordio, che le condizioni generali per l'applicabilità delle misure cautelari personali, indicate nell'art. 273 cod. proc. pen., non sono estensibili, per le loro peculiarità, alle misure cautelari reali, cosicché è preclusa – in quella sede - ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla gravità degli stessi, ed il controllo del giudice non può investire la concreta fondatezza di un'accusa ma deve limitarsi all'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato.

Sulla stessa linea, sotto il profilo della impossibilità di equiparare i presupposti della cautela personale e di quella reale, si pone la pronuncia “Mariano”¹², secondo cui, in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della Corte di Cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi.

La sentenza “Capasso”¹³, per parte sua, afferma chiaramente che il *periculum* coincide con la confiscabilità del bene, in ciò preceduta sotto il profilo cronologico da Cass. Pen. Sez. II, 26 giugno 2014 – dep. 16 luglio 2014 – n. 31229, Rv. 260367 – 01; da Cass. Pen., Sez. III, 17 settembre 2014 – dep. 19 novembre 2014 – n. 47684, Rv. 261242 – 01; da Cass. Pen., Sez. III, 15 aprile 2015 – dep. 20 maggio 2015 – n. 20887, Rv. 263408 – 01.

In totale sintonia interpretativa si pone una successiva sentenza¹⁴ il cui tenore è il seguente: *Il sequestro strumentale alla confisca previsto dall'art. 321, secondo comma, cod. proc. pen. – categoria cui appartiene quello disposto in previsione della confisca di cui all'art. 2641 cod. civ. – costituisce, infatti, figura specifica ed autonoma rispetto al sequestro preventivo regolato dal primo comma dello stesso articolo, per la cui legittimità non occorre necessariamente la presenza dei requisiti di applicabilità previsti per il sequestro preventivo “tipico”, essendo*

¹⁰ Cass. Pen., Sez. VI, 21 ottobre 1994 – dep. 25 gennaio 1995 – n. 4114, Rv. 200854 – 01.

¹¹ Cass. Pen., Sez. U., 25 marzo 1993 – dep. 23.4.1993 – n. 4, Rv. 193115.

¹² Cass. Pen., Sez. U., 23 febbraio 2000 – dep. 4 maggio 2000 – n. 7, Rv. 215840 – 1.

¹³ Cass. Pen., Sez. U., 31 marzo 2016 – dep. 6 maggio 2016 – n. 18954, Rv. 266790 – 01.

¹⁴ Cass. Pen., Sez. V, 26 maggio 2017 – dep. 6 luglio 2017 – n. 33027, Rv. 270337 – 01.

sufficiente il presupposto della confiscabilità, con la conseguenza che compito del giudice è quello di verificare che i beni rientrino nelle categorie delle cose oggettivamente suscettibili di confisca, e ciò tanto nell'ipotesi facoltativa che in quella obbligatoria.

Stesso principio viene affermato due anni dopo¹⁵ dalla Suprema Corte, laddove si sottolinea che il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca non presuppone alcuna prognosi di pericolosità connessa alla libera disponibilità delle cose medesime, le quali, proprio perché confiscabili, sono di per sé oggettivamente pericolose, indipendentemente dal fatto che si versi in materia di confisca facoltativa o obbligatoria.

Da ultimo, la Sezione VI della Corte di Cassazione¹⁶, pur intervenendo nel febbraio del 2022 e pertanto dopo la pronuncia a Sezioni Unite “Ellade” – di cui si dirà di qui a poco – stabilisce che ai fini dell'adozione del sequestro preventivo preordinato alla confisca ex art. 322-ter c.p., è sufficiente, qualora sussista il *fumus* di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione, il mero presupposto della confiscabilità del bene, senza alcuna ulteriore specificazione in ordine alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza di condanna e di applicazione della pena.

3. Un secondo orientamento di legittimità: la pericolosità del bene suscettibile di confisca facoltativa va motivata.

Alcune pronunce della Suprema Corte si discostano dal percorso ermeneutico sin qui riassunto. Va tuttavia, da subito, evidenziato come il tema di contrasto appaia, per il vero, circoscrivibile, e non afferisca in radice all'interpretazione degli istituti della confisca e del sequestro preventivo.

La diversa sensibilità palesata dai giudici di legittimità in alcune pronunce concerne, infatti, esclusivamente il regime motivazionale correlabile alle ipotesi di confisca facoltativa.

Si opina, in particolare, che proprio la natura facoltativa dell'ablazione imponga, al giudice del sequestro, l'onere di specificare per quale ragione – nel caso concreto – quello specifico bene (solo eventualmente suscettibile di sequestro) debba ritenersi pericoloso. Si pretende, detta in altri termini, una sorta di prognosi di confisca, ovvero un apparato motivazionale in grado di esplicitare le ragioni per le quali la discrezionalità riconosciuta dalla legge al giudice della cognizione dovrebbe – in tesi - materializzarsi in un provvedimento *in malam partem*.

Così si esprime, ad esempio, la Sezione VI della Suprema Corte sin dal 1995¹⁷, laddove evidenzia che ciò che si richiede, ma solo nel caso della confisca facoltativa, è che il giudice dia ragione del potere discrezionale di cui si è avvalso, il che può avvenire anche mediante un semplice riferimento alla finalità di evitare la protrazione degli effetti

¹⁵ Cass. Pen., Sez. II, 24 ottobre 2019 – dep. 16 dicembre 2019 – n. 50744, Rv. 277719 – 01.

¹⁶ Cass. Pen. Sez. VI, 23 febbraio 2022 – dep. 4 aprile 2022 – n. 12513, Rv. 283054 – 01.

¹⁷ Cass. Pen., Sez. VI, 17 marzo 1995 – dep. 7 giugno 1995 – n. 1022, Rv. 201943 – 01.

del reato: finalità nella quale deve ritenersi ricompresa l'esigenza di non consentire che la cosa confiscabile sia modificata, dispersa, deteriorata, utilizzata o alienata.

Più di recente¹⁸, un'ulteriore pronuncia afferma che, nell'ipotesi di sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, c.p.p., finalizzato alla confisca facoltativa, il giudice deve dare conto del *periculum in mora* che giustifica l'apposizione del vincolo, dovendosi escludere qualsiasi automatismo che colleghi la pericolosità alla mera confiscabilità del bene oggetto di sequestro.

4. Il recente insegnamento della Suprema Corte in ordine al requisito del *periculum in mora*: ovvero, delle cinquanta sfumature della confisca.

La pronuncia resa dalle Sezioni Unite della Cassazione (*Cass. Pen., sez. U, 24 giugno 2021 – dep. 11 ottobre 2021 – n. 36959, Rv. 281848; “Ellade”*) a quanto pare, è stata inizialmente percepita, dai primi commentatori, quale *dictum* funzionale a dirimere il contrasto sin qui sintetizzato.

Ma, in realtà, la Sentenza ha una portata che non si esita a definire dirimpente. Poiché mette in discussione, in radice, la stessa natura dell'istituto del sequestro preventivo nelle sue multiformi manifestazioni, correlando la lettura proposta ad una – invero, embrionale – rilettura dell'istituto della confisca.

Può essere utile ricondurre il ragionamento della Suprema Corte ai passaggi motivazionali essenziali, riproposti in forma schematica:

- in primo luogo, le SS. UU. premettono – circostanza che varrà la pena ribadire in sèguito – che l'ambito della pronuncia in esame è circoscritto al devoluto, ossia all'analisi dei presupposti applicativi del (solo) art. 240 c.p.: la sentenza, pertanto, non prende in considerazione l'ipotesi di sequestro impeditivo. Ma – come dovrebbe coerentemente desumersi da tale considerazione introduttiva – la sentenza non prende in esame nemmeno le ipotesi di confisca (e sequestro) per equivalente, che – come noto – l'art. 240 c.p. non contempla;
- in ordine al sequestro di cui all'art. 321 c. 2 c.p.p. – l'unico sequestro, pertanto, di cui la pronuncia si occupa - viene sancita la correttezza dell'impostazione fatta propria dai precedenti arresti di legittimità e tesa ad escludere che il giudice debba motivare in relazione al “pericolo di reiterazione” intrinsecamente connotante il bene da acquisire; si ribadisce, quindi, la reciproca autonomia caratterizzante il rapporto tra sequestro impeditivo e sequestro a fini confiscatori;
- la predetta autonomia determina la sussistenza di oneri motivazionali distinti da porre alla base dei rispettivi provvedimenti cautelari, e non la “vaporizzazione” di qualsivoglia aspetto motivazionale concernente il *periculum* nell'ipotesi di sequestro preordinato alla confisca;
- in particolare, la mera confiscabilità non può legittimare *ipso iure* il sequestro, poiché ciò finirebbe – a parere del Supremo Consesso – con l'annullare “ogni

¹⁸ *Cass. Pen., Sez. V, 10 novembre 2017 – dep. 19 gennaio 2018 – n. 2308, Rv. 271999 – 01.*

divaricazione tra il piano cautelare ed il piano del giudizio”, dando sede alla elusione del rispetto dei criteri di proporzionalità richiamati anche dalla giurisprudenza sovranazionale (come chiarito successivamente da un’ulteriore pronuncia, il test di proporzionalità assume una valenza “di sistema”, valenza riconosciuta anche dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che, infatti, sottopone a detto scrutinio anche i provvedimenti applicativi di un sequestro, non solo quando lo stesso riveste natura di misura cautelare¹⁹);

- a nulla vale, a voler argomentare in senso contrario, invocare la (presunta) pericolosità intrinsecamente connotante il bene confiscabile: infatti, la confisca ha assunto oramai natura proteiforme, e l’istituto – abbandonata la sua originaria veste – si traduce, oggi, nello strumento con cui un patrimonio viene qualificato come “sanzionabile” secondo la scelta discrezionale del legislatore; il contenuto motivazionale del provvedimento di sequestro, pertanto, si concretizza nella esigenza di spiegare “per quali ragioni si ritenga di anticipare gli effetti della confisca ... dando cioè atto degli elementi indicativi del fatto che la definizione del giudizio non possa essere attesa, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire, successivamente, impraticabile”; il provvedimento dovrà soffermarsi “sulle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato”, e pertanto, in buona sostanza, sulla eventuale sussistenza di una esigenza anticipatoria della ablazione²⁰;
- tale principio non patisce eccezioni: la distinzione tra confisca obbligatoria e facoltativa, infatti, non fornisce alcun utile parametro motivazionale *in parte qua*; solo ed esclusivamente con riferimento ai beni contemplati dall’art. 240 c. 2 nr. 2) c.p. (ossia, alle cose la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato), risulterà sufficiente – per converso – dare conto, ai fini del sequestro, della confiscabilità del bene, atteso che in relazione a tale categoria di beni, connotati da “*intrinseca pericolosità*”, difetta “per legge ... il presupposto della confisca rappresentato dalla sentenza di condanna o di applicazione della pena” e pertanto “l’esigenza anticipatoria verrà a ridursi alla sola attestazione della ricomprensione dell’oggetto tra quelli, appunto, di natura ‘illecita’”.

Si è abbandonata, pertanto, la dicotomia tra pericolosità da dimostrarsi e pericolosità presunta, che pareva connotare i rapporti tra i beni contemplati rispettivamente dai commi I e II dell’art. 321 c.p.p.

Per converso, si è introdotta una più marcata distinzione incentrata sull’esigenza cautelare sottesa alle due disposizioni della medesima norma. Da un lato (comma I), si vuole impedire che un bene pericoloso spieghi ulteriori effetti perniciosi. Dall’altro (comma 2), si vuole impedire che un bene confiscabile sfugga alla eventuale acquisizione (che solo il giudice, all’esito del processo, potrà disporre).

Mutatis mutandis, la distinzione generale parrebbe riecheggiare quella – concernente le misure cautelari personali e le correlate esigenze cautelari – tra il pericolo

¹⁹ Cass. Pen., Sez. IV, 23 novembre 2022 – dep. 20 dicembre 2022 – n. 48264.

²⁰ A. PANETTA, *Sequestro preventivo: è il parametro della “esigenza anticipatoria” della confisca a dovere fungere da criterio generale*, in *Diritto & Giustizia*, 173/2022, pag. 8.

di reiterazione criminosa (che informa il primo comma dell'art. 321 c.p.p.) ed il pericolo di fuga, temendo il legislatore – come desumibile dal tenore dell'art. 321 c. 2 c.p.p. per come interpretato dalla Sentenza “Ellade” – che il bene confiscabile possa “fuggire” dalla confisca prima della sentenza.

Pare potersi cogliere la volontà della Suprema Corte di avallare una vera e propria migrazione sistemica della confisca, destinata a dismettere i panni della misura di sicurezza e ad indossare quelli della pena *tout court*. Solo tale intendimento può giustificare questa sorta di “umanizzazione” della confisca (o, se si preferisce, del patrimonio confiscabile), i cui effetti possono essere anticipati, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, solamente al verificarsi di presupposti consonanti con le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p.

Già si registrano ulteriori pronunce a sezioni semplici che recepiscono espressamente il *dictum* delle SS. UU. “Ellade”.

Si segnala, in particolare, la sentenza “Guarrera”²¹, che ha esteso i principi sin qui riassunti all'ambito applicativo normato dall'art. 321 c. 2 bis c.p.p., evidenziando come (anche) la confisca nei procedimenti relativi a delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione debba contenere la concisa motivazione del *periculum in mora*, da rapportare – nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura reale – alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, atteso che la necessità di detta motivazione opera – con la sola eccezione delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato – sia con riguardo alla confisca obbligatoria che a quella facoltativa.

Nella stessa direzione un ulteriore arresto²², nel cui tenore la Suprema Corte ha ribadito che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321 comma 2 c.p.p, finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 c.p., deve contenere la concisa motivazione anche del *periculum* e segnatamente indicare le ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio²³.

Solo apparentemente riconducibile alla *ratio* di cui all'art. 321 c. 2 c.p.p., a questo punto, deve considerarsi l'ipotesi di sequestro dei beni in relazione ai quali il legislatore abbia previsto l'obbligatorietà della confisca in quanto beni intrinsecamente pericolosi, ai sensi dell'art. 240 c. 2 nr. 2 c.p.: in tal caso, in realtà, riprende valenza la categoria del “bene pericoloso”, ed anzi tale pericolosità è affermata con presunzione *iuris et de jure*, al punto che il giudice non è tenuto a spendere nemmeno una riga di motivazione in ordine al *periculum in mora*.

²¹ Cass. Pen., Sez. VI, 5 luglio 2022 – dep. 5 settembre 2022 – n. 32582, Rv. 283619 – 01.

²² Cass. Pen., Sez. VI, 26 aprile 2022 – dep. 22 agosto 2022 – n. 31380.

²³ Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 26 aprile 2022 – dep. 22 agosto 2022 – n. 31380 con nota di A. UBALDI, *Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca va sempre motivato in punto di periculum in mora*, in *Diritto & Giustizia*, fascicolo 145/2022, p. 14.

5. Lettura innovativa o “cuore oltre l’ostacolo”?

Tuttavia, proprio il disposto di cui all’art. 240 c. 2 nr. 2) c.p. rischia di costituire un “punto di rottura” della linea interpretativa assunta dalla Suprema Corte. La disposizione normativa è radicata sulla intrinseca pericolosità del bene confiscato, al punto che se ne prevede l’ablazione anche laddove non sia pronunciata una condanna. La Suprema Corte afferma che il sequestro, in tal caso, potrà poggiarsi su di un provvedimento privo di motivazione in punto di *periculum*, ma il passaggio argomentativo diviene apodittico. Si assume, cioè, che anche tale ipotesi di confisca confermi la funzione anticipatoria del sequestro, posto che – per “questa” confisca – non è richiesta una pronuncia di condanna o di applicazione pena. Sembra quasi leggersi l’intento di raffigurare una sorta di “contrazione temporale” che caratterizzerebbe il vaglio del giudice in ordine alla confisca: in altri termini, se una condanna “non serve”, tanto vale acquisire da subito (con il sequestro) ciò che è talmente pericoloso da poter essere acquisito senza determinazioni dibattimentali *in malam partem*. Ma non vi è chi non veda come, in realtà, anche i beni pericolosi in esame possano essere confiscati solo all’esito del processo (altra questione è la possibilità che la confisca “resista” a fronte della pronuncia assolutoria di merito) o comunque all’esito del vaglio prodromico ad un provvedimento di archiviazione. Coerenza interpretativa avrebbe, al contrario, imposto al Giudice di legittimità di pretendere una motivazione in ordine al *periculum* anche in relazione a tali beni, perché anche per tali beni ci sarà “un tempo per confiscare”, e dovrebbe – a rigore – essere conseguentemente pretesa una buona ragione per sequestrare²⁴.

La verità è che, nella disposizione in esame, rivive – con manifestazione insopprimibile – la *ratio* della confisca quale determinazione *iuris et de iure* di pericolosità di alcuni beni. Ed ancor prima, la natura della confisca quale misura di sicurezza, anzi quale unica misura di sicurezza reale prevista dal nostro ordinamento, strutturata sulla base di una presunzione assoluta di pericolosità della cosa²⁵. “Questo” sequestro, pertanto, è ipotesi di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza reale concernente un bene di cui si presume la pericolosità senza margini di prova contraria, e solo per tale ragione non richiede alcuna motivazione in punto di *periculum*. Problema non da poco, nell’ambito di un’opzione ermeneutica di complesso che si informa alla non differenziazione delle ipotesi di confisca per ricondurle – tutte – ad un unico *genus* consistente nella discrezionale scelta punitiva del patrimonio fatta propria dal legislatore.

Ma pare ulteriormente rilevabile come l’intero percorso argomentativo, sin qui *in parte qua* riassunto, prenda le mosse da un “non detto”, ancor più foriero di pericoli per la tenuta dell’intero sviluppo del ragionamento proposto dalla Suprema Corte.

Il “non detto” è dato dalla portata potenzialmente dirompente del disposto di cui all’art. 324 c. 7 c.p.p., secondo il quale – come noto – la revoca del decreto di sequestro

²⁴ R. BELFIORE, *Le Sezioni Unite sul periculum in mora nel sequestro preventivo strumentale alla confisca*, in *Cassazione Penale*, 2/2022, p. 543 e ss.

²⁵ R. GAROFOLI, *Manuale di diritto penale – parte generale*, III edizione, Milano 2006, p. 955 e ss.

non può essere disposta, nemmeno in sede di gravame, nei casi previsti dall'art. 240 c. 2 c.p. (ossia, nei casi – tutti - di confisca obbligatoria).

Una sorta, verrebbe da dire, di certificazione della natura dell'istituto della confisca quale misura di sicurezza, al punto che la "messa in sicurezza" dei beni referenti di confisca obbligatoria assurge a valore idoneo a sparigliare le carte, dando sede ad una intersezione sistemica tra sequestro preventivo e sequestro probatorio, nonostante la natura nettamente diversa delle due tipologie di sequestro.

In tal senso, la sentenza "Bellucci"²⁶ ha infatti chiarito che l'art. 324 c. 7 c.p.p., sorto nell'ambito della disciplina del riesame avverso misure cautelari reali, deve essere ritenuto applicabile anche al sequestro probatorio.

Di più: il divieto di restituzione dei beni soggetti a confisca obbligatoria deve essere applicato anche al di fuori del procedimento di riesame, poiché *"la disposizione è espressione del principio generale secondo cui le cose di cui all'art. 240, secondo comma, cod. pen. non possono comunque essere restituite, essendo comunque oggetto della misura di sicurezza obbligatoria, in conseguenza della loro particolare natura"*.

Per quanto concerne il sequestro preventivo, il predetto divieto deve oltretutto ritenersi esteso, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite "Bellucci", anche alle confische obbligatorie previste da disposizioni speciali laddove sia rilevabile o un richiamo espresso all'art. 240 c. 2 c.p. (quale sorta di esplicitazione della *ratio* da attribuirsi alla previsione speciale, funzionale alla individuazione di ulteriori beni intrinsecamente pericolosi) o un riferimento espresso alle categorie (prezzo del reato; cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato) contemplate dall'art. 240 c. 2 c.p.

Né può costituire ostacolo all'illustrato divieto il principio concernente la non rilevabilità d'ufficio, nel procedimento di riesame, della riconducibilità di quanto in sequestro alle categorie di cui all'art. 240 c. 2 c.p., trattandosi di mera *"petizione di principio, che appare contraddetta proprio dal tenore letterale dell'art. 324, comma 7, che prevede una rilevabilità d'ufficio in tal senso"*.

Le SS. UU. "Ellade", a ben vedere, collocano l'indicazione del "regime differenziato" che connoterebbe i beni di cui all'art. 240 c. 2 nr. 2) c.p. proprio nel solco di una interlocuzione virtuale con la pronuncia "Bellucci", nel tentativo di raffigurare – non solo l'assenza di qualsivoglia distonia interpretativa, ma (persino) – la presenza di una consequenzialità logica tra le due pronunce.

Il tentativo appare però, ancora una volta, apodittico, poiché la *"piena sintonia"* enfaticamente pronunciata dalla sentenza "Ellade", e riferita alle conclusioni delle SS. UU. "Bellucci", resta a livello di mera asserzione. Non si spiega, peraltro, come possa considerarsi sintonica la differenziazione di regime motivazionale proposta dalla sentenza "Ellade" con riferimento alle "sottocategorie" contemplate dall'art. 240 c. 2 c.p. rispetto ad una opzione esegetica – propria della sentenza "Bellucci" – che tale differenza non accoglie nemmeno a livello di ipotesi originaria.

²⁶ Cass. Pen., SS. UU., 30 maggio 2019 – dep. 4 ottobre 2019 – n. 40847, Rv. 276690 – 02.

6. *In cauda venenum*: ciò che non può convincere in ordine all'onere dimostrativo (nelle ablazioni patrimoniali).

Il sequestro di cui al comma secondo dell'art. 321 c.p.p. muove pertanto, secondo le SS. UU. "Ellade", dalla constatazione che vi possa essere il pericolo di una "fuga dal processo" (e dalla confisca) del bene. Ma è salto logico ardito – irricevibile – quello che vorrebbe far discendere tale "pericolo di fuga" dal solo fatto che la confisca sia prospettabile. Così come sarebbe irricevibile spingersi – là dove nessuno si è realmente spinto – sino al punto da affermare la sussistenza di un pericolo di fuga dell'indagato in ragione della mera instaurazione del processo o dalla mera conoscenza del procedimento.

Ciò posto, il vero tema su cui deve spostarsi l'attenzione dell'interprete è l'individuazione del livello dimostrativo suscettibile di pretesa.

Per dirsi che vi è effettivamente un pericolo di fuga del bene dal processo, quale "contenuto" dovrà pretendersi dal provvedimento del giudice? Quali le "spie", gli elementi sintomatici di tale pericolo?

Il tema, di per sé connotato da complessità, assume carattere di peculiare difficoltà – ed importanza – laddove ci si occupi di beni fungibili (primo tra tutti, il danaro).

L'individuazione di un punto di equilibrio tra contrapposte esigenze, nel caso di un sequestro di danaro, è affare quantomai serio. Si avverte, infatti, una tensione sul limine del punto di rottura tra:

- l'evidenza – laica, o se si preferisce esperienziale – che il danaro, di per sé, è (quasi) sempre movimentabile in tempi estremamente contenuti, e pertanto può sfuggire alla confisca con estrema facilità;
- l'evidenza – tecnico-giuridica – che la già menzionata circostanza non può, di per sé sola, fondare il convincimento del giudice in ordine al pericolo di fuga dalla confisca, risolvendosi altrimenti la motivazione in una mera valutazione "di genere", destinata in via di fatto a reintrodurre la ripudiata "presunzione di pericolo" quale mero ed automatico precipitato della confiscabilità;
- l'esigenza di garantire il rispetto dei principi costituzionali che tutelano il diritto di proprietà e di libertà di iniziativa economica²⁷;
- l'ulteriore, ma non meno rilevante, esigenza di informare l'interpretazione dell'istituto al principio di proporzionalità²⁸ (ovvero del minimo sacrificio necessario), il cui statuto – anche per la diretta influenza delle fonti normative comunitarie – è oramai quello proprio di una sorta di meta-principio informatore dell'intero diritto pubblico²⁹;

²⁷ G. MURONE, *Necessarietà della motivazione sul periculum in mora in ipotesi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca*, in *Diritto penale e processo*, 6/2022, p. 784.

²⁸ Principio analizzato, a partire dalla giurisprudenza della Corte EDU, da F. D'ARCANGELO, *La ragionevole durata del sequestro penale*, in *Cassazione Penale*, 9/2022, p. 3235.

²⁹ M. ARBOTTI, *Proporzionalità e logiche intrinseche della cautela: l'immanenza del periculum nel sequestro preventivo*

- l'esigenza opposta di non privare, in via di fatto, di contenuto lo strumento cautelare reale, poiché – d'altro canto – il rischio percepito di dare la stura, mediante il processo, ad un "preannuncio di confisca" in grado di consentire all'imputato di mettere subito al sicuro illeciti (alle volte, ingenti) profitti conseguiti *contra legem* è tutt'altro che mera astrazione: al danno del reato eventualmente commesso si sommerebbe la beffa di una distrazione del profitto del reato da parte dell'imputato, grato per il preavviso ricevuto;
- la necessità di non svilire l'istituto del sequestro preventivo rendendolo un vuoto simulacro, e pertanto di ripudiare le soluzioni formalmente ineccepibili ma destinate ad un'applicazione priva di reale efficacia, o – ancor peggio – suscettibili di concreta applicazione solo nei confronti di soggetti già incapienti, di conti già "svuotati", di soli profitti dalla consistenza risibile.

La soluzione interpretativa adottata dalle Sezioni Unite, pregevole sotto il profilo giuridico astratto, introduce delle criticità *in parte qua* che paiono riassumibili per come segue.

- Nell'affrontare il tema dell'onere dimostrativo e motivazionale, le SS.UU. "Ellade" propongono una sorta di equiparazione tra sequestro preventivo e sequestro conservativo.

Si specifica, in particolare, che *"non si può non cogliere il parallelismo rispetto al sequestro conservativo di cui all'art. 316 c.p.p. che, analogamente, e con riferimento, tuttavia, alla necessità di garantire l'effettività delle statuizioni relative al 'pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato' presenta le stesse caratteristiche di preservazione della operatività di dette statuizioni, anch'esse condizionate alla definitività della pronuncia cui accedono"*.

Il predetto parallelismo consente di conferire al sequestro funzionale alla confisca una valenza (quasi laicamente) "conservativa", coerente con l'analisi di contesto che le SS. UU. conducono.

Il sequestro, in altri termini, assume cittadinanza ordinamentale se, e nella misura in cui, si renda necessario preservare l'operatività e l'effettività delle statuizioni ablativo, che troveranno esecuzione soltanto con la pronuncia definitiva.

È il pericolo di dispersione del patrimonio sanzionabile che, nell'ottica della Suprema Corte, diviene vera e propria stella polare per definire gli ambiti di operatività – e di ammissibilità – della misura cautelare reale.

Tale equiparazione, tuttavia, se può reputarsi persuasiva sotto il profilo sostanziale e senz'altro ispirata al principio di adeguatezza funzionale, diviene operazione complessa ove trasportata su di un piano astrattamente istituzionale. Infatti, si rischia di porre (impropriamente) sullo stesso piano quello che – nella lettura promossa dalle SS. UU. – dovrebbe essere un istituto riferibile al "patrimonio punibile" e quello che, diversamente, è un istituto parametrato sull'imputato debitore.

Il sequestro conservativo, in altri termini, pone su di una cosa mobile o immobile un vincolo di indisponibilità che ha lo scopo di garantire l'adempimento delle

finalizzato alla confisca, in Cassazione Penale, 9/2022, p. 3305.

obbligazioni civili sorte in conseguenza sia del compimento del reato che del costo del procedimento penale, affinché le garanzie patrimoniali non si disperdano prima della (eventuale) condanna definitiva.

Il sequestro preventivo, invece, non si limita a creare un vincolo di indisponibilità su di una cosa, bensì comporta una vera e propria inibitoria a danno del bene (o del patrimonio) prospetticamente sanzionabile, persino con correlati (eventuali) vincoli di “fare” o di “non fare”, come nel caso del sequestro di un macchinario sul quale non siano stati installati gli strumenti prescritti dalla legge al fine di scongiurare infortuni³⁰.

Pertanto, con il sequestro conservativo, si allestisce una tutela anticipata dello Stato quale “creditore”, a fronte di un debitore attualmente o potenzialmente insolvente. È sempre la persona fisica la “referente” di sanzione (civile, in questo caso), il cui patrimonio indistinto patisce – in ragione della natura della sanzione medesima – una integrale “funzionalizzazione” verso l’adempimento.

Invece, nel caso di cui ci si occupa, referente di pena è – a voler aderire alle premesse fatte proprie dalla sentenza “Ellade” – solo il patrimonio confiscabile. La sanzione è indirizzata non già verso la persona fisica (con il suo patrimonio), ma verso il patrimonio punibile (quasi occasionalmente, verrebbe da dire, correlabile ad una persona fisica). Ed allora, è in relazione a questo – e solo a questo – patrimonio che dovrà valutarsi la sussistenza di elementi sintomatici di “fuga” dalla confisca.

In estrema sintesi, è la traslazione del rapporto debito-credito nel campo del sequestro preventivo che non persuade, a maggior ragione laddove si voglia conferire alla confisca una funzione di sanzione del patrimonio. Non si intende, con il sequestro – e con la confisca – soddisfare le ragioni creditorie di chichessia (nemmeno dello Stato; nemmeno dell’Erario), ma sanzionare il profitto derivante da un fatto illecito (e privare il responsabile del fatto della disponibilità di tale profitto)³¹.

A ragionare diversamente, si finirebbe con il pretendere una prospettiva di confiscabilità avente ad oggetto nongia il patrimonio oggetto di potenziale ablazione diretta, bensì il patrimonio oggetto di potenziale ablazione per equivalente. Opzione che la stessa Suprema Corte esclude in esordio, laddove sottolinea come – doverosamente – il vaglio sottopostole debba considerarsi limitato al devoluto (ossia, al solo articolo 240 c.p.).

- Tale livello dimostrativo – impossibile ignorarlo – condurrebbe peraltro verso l’applicazione della cautela reale solo a danno di chi si connoti per chiari indici di incapienza prospettica, che – valga il vero – non si vede come possano essere colti se non a fronte di una – quantomeno parziale - incapienza attuale.

E se l’incapienza è attuale, il danno è fatto. Nulla, o quasi nulla, è (più) suscettibile di acquisizione. Eppure, il valore della prospettiva fruttuosità del sequestro era stato riconosciuto proprio dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella pronuncia “Gubert”³², laddove si era affermata l’impossibilità di pretendere una previa ricerca generalizzata

³⁰ P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, VIII edizione, Milano 2007, p. 388 ss.

³¹ C. SANTORIELLO, *I limiti di impignorabilità dell’art. 545 c.p.c. valgono anche nel processo penale (e la “prima casa”?)*, in *Iltributario.it*, 26 settembre 2022.

³² Cass. Pen., Sez. U., 30 gennaio 2014 – dep. 5 marzo 2014 – n. 10561, Rv. 258648 – 01.

dei beni costituenti il profitto del reato giacchè, durante il tempo necessario per effettuare tale ricerca, avrebbero potuto essere occultati gli altri beni suscettibili di ablazione di valore³³.

È indiscutibile che il pericolo di fuga di un soggetto si materializzi nel momento in cui questi sia a bordo di un aereo in volo, con destinazione sicura. È altrettanto indiscutibile che, contro “questo” pericolo, plasticamente manifestatosi e collimante con la certezza prospettica, non sia suscettibile di allestimento alcun tipo di cautela.

Ma non solo: il sequestro – assumendo per pacifiche le premesse proposte dalla Suprema Corte – verrà evitato solo da chi potrà fornire garanzie di solvibilità. Come queste garanzie siano state costituite, quale sia l’ammontare del patrimonio “illecito” e con quale velocità possa circolare, sembra persino non interessare.

Che il patrimonio possa muoversi molto più rapidamente delle persone – e che tale facile prospettiva possa tanto più umanamente suggestionare l’indagato quanto più importante è la somma suscettibile di confisca - non è un dato espressivo di una generica formula di stile. È la (dura) realtà. Quella di cui il diritto dovrebbe occuparsi.

Si vuole davvero consentire il sorgere di un dubbio amletico tra un “sequestro per nessuno” ed un “sequestro per i deboli”?

- È la stessa giurisprudenza di legittimità ad avere oramai chiarito, dopo un lungo e complesso percorso ermeneutico³⁴, che il sequestro preventivo del danaro – profitto del reato – deve considerarsi un sequestro diretto.

L’originaria interpretazione giurisprudenziale – in sintonia con la (inizialmente richiesta) stretta derivazione causale del profitto dall’illecito – limitava la possibilità del sequestro diretto del profitto, a fronte di beni fungibili, alle ipotesi di:

- identità “fisica” tra le somme (le banconote) costituenti il profitto e le somme sequestrate;
- “quasi-identità”, nel senso che le somme erano suscettibili di sequestro diretto ogniqualevolta (pur se già “disperse” in un conto) vi fossero indizi per i quali il denaro di provenienza illecita poteva dirsi depositato in banca ovvero investito in titoli. Solo in tale modo si riteneva di individuare il “profitto” in senso giuridico, rispettandone la sua diretta pertinenzialità rispetto al reato.

Le già richiamate SS.UU. “Gubert”, espresesi in un caso concernente un’ipotesi di omesso versamento di IVA (Art. 10 ter del D. L. vo 74/2000), hanno invece qualificato come diretto il sequestro del profitto costituito dal danaro derivante dalla mancata corresponsione dell’imposta. Ciò in ragione – come detto - di una qualificazione del concetto di profitto quale conseguenza *anche indiretta e mediata* dell’attività criminosa.

Il punto sta, come anticipato, nella perdurante rinvenibilità del profitto (per come inteso dalla Giurisprudenza di legittimità).

³³ G. VARRASO, [Il sequestro a fini di confisca: dalle scelte del codice del 1988 alla legge n. 161 del 2017](#), in *Diritto penale contemporaneo*, 12 gennaio 2018.

³⁴ Illustrato con estrema chiarezza espositiva, per quanto rilevabile sino all’epoca di redazione dello scritto, da P. SILVESTRI, *La confisca diretta del profitto*, relazione svolta presso la sede di Scandicci della SSM in data 11.12.14, nell’ambito del corso di formazione per magistrati ordinari dal titolo *La giustizia patrimoniale e i nuovi strumenti di contrasto della criminalità d’impresa* (Scandicci, 10/12.12.2014).

È questo il dato discriminante tra la praticabilità del sequestro diretto, e la necessità di ricorrere al sequestro “per equivalente”.

Sul punto, le SS. UU. “Lucci”³⁵, espresse con riferimento ad un’ipotesi di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, appaiono di particolare chiarezza. Ove il profitto del reato consista in somme di danaro, ciò che rileva è che le disponibilità monetarie del percipiente si siano accresciute di quella somma, legittimando, dunque, la confisca in forma diretta del relativo importo, ovunque o presso chiunque custodito nell’interesse del reo. Soltanto, quindi, nella ipotesi in cui sia impossibile la confisca di denaro – *rectius*, del profitto per come interpretato dalla giurisprudenza – sorge l’eventualità di dar luogo ad una confisca per equivalente degli altri beni di cui disponga l’imputato e per un valore corrispondente a quello del profitto.

Entrambe le pronunce – in definitiva – pervengono ad una sintesi concernente due distinti temi (ontologia del profitto; sua aggredibilità in via diretta), sancendo che, qualora il profitto sia costituito da una somma di danaro, esso non è assoggettabile *ex se* a confisca “per equivalente”, in quanto il danaro – ove rinvenibile – è sempre oggetto di confisca diretta, e la sua trasformazione in beni di altra natura – fungibili o infungibili che siano – non è di ostacolo al sequestro preventivo, che può avere ad oggetto il bene di investimento così acquisito.

Pertanto, l’ablazione del profitto illecito dalle casse dell’autore del reato (o di un terzo che non versi in buona fede) è veicolata dallo strumento del sequestro diretto.

Ma l’onere dimostrativo – asseritamente funzionale al sequestro diretto – introdotto dalla Suprema Corte nella pronuncia Ellade “devia”, d’un tratto, verso lo strumento del sequestro “per equivalente”, in una insanabile frattura interpretativa tra fisiologia dell’ablazione (diretta) e pretesa probatoria.

Non può sfuggire, infatti, come l’esempio specifico che la Corte di Cassazione esplicita nel tenore della motivazione, proseguendo lungo la linea della equiparazione tra sequestro preventivo e sequestro conservativo, al fine di descrivere quelli che dovrebbero essere gli elementi sintomatici del *periculum* di una fuga del patrimonio dalla confisca diretta (“è sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente ... non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore, necessario solo a fronte di un patrimonio già di per sé adeguato”), si concretizzi, in realtà, nella rappresentazione dei presupposti funzionali ad un sequestro – nongia diretto, ex art. 321 c. 2 c.p.p. rif. art. 240 c.p. – bensì “per equivalente”. Ed infatti, “per equivalente” sarebbe l’ablazione di una porzione di patrimonio residuo rinvenibile su di un conto depauperato dell’originario illecito accrescimento, e “per equivalente” sarebbe l’ablazione di un patrimonio del tutto diverso rispetto a quello originariamente presente su un conto integralmente svuotato.

In altri termini, si finisce col pretendere che il pubblico ministero – instando per un sequestro diretto – riesca a dimostrare l’impossibilità, in capo all’indagato, di offrire allo Stato una somma di danaro (o un bene) del valore pari alle economie oggetto di

³⁵ Cass. Pen., Sez. U., 26 giugno 2015 – dep. 21 luglio 2015 – n. 31617, Rv. 264437.

eventuale confisca diretta. Ossia – in un corto circuito logico – che riesca a dimostrare l'impossibilità di aggredire (nongia in via diretta, bensì) “per equivalente” l'intero patrimonio del soggetto.

7. ... all'improvviso uno sconosciuto. Il sequestro per equivalente.

Opzione quest'ultima, ancor prima, irricevibile sul piano giuridico, poiché il sequestro per equivalente non è funzionale ad anticipare l'ablazione del “patrimonio punibile” di cui si tema la fuga, ma è funzionale ad anticipare, in via subordinata e sussidiaria rispetto al sequestro diretto, l'ablazione di un valore economico corrispondente al “patrimonio punibile” di cui – al contrario – possa ancora prevedersi, al momento della richiesta di sequestro, la fruttuosa confisca (e di cui si debba amaramente constatare, al momento dell'esecuzione del sequestro, l'irreperibilità).

Ancor più irricevibile è l'idea di spingersi là dove le SS. UU. “Ellade” non si sono spinte, ed ipotizzare che anche il sequestro per equivalente possa “patire” una prospettiva probatoria informata alla logica della non confiscabilità prospettica. Va solo rapidamente ribadito che la vicenda concreta da cui “prende le mosse” la pronuncia “Ellade” afferisce – contrariamente a quanto opinato da alcuni commenti³⁶ – ad un'ipotesi di sequestro diretto (e non “di valore”) del profitto di un reato: oggetto di vaglio originario era, infatti, il sequestro di un terreno acquistato (in tesi) con i proventi dei reati di esercizio abusivo del credito, vendita illecita di prodotti finanziari ex art. 166 del d. l. vo 58/98 e truffa. Sotto tale profilo, che si tratti di una ipotesi di ablazione diretta non può essere circostanza referente di dubbio, ove si abbia riguardo *in primis* all'insegnamento delle SS. UU. “Miragliotta”³⁷.

La presunta esigenza di prospettare un *periculum* fondante (anche) il sequestro per equivalente è ipotesi introdotta, quale sorta di *obiter*, in alcune pronunce successive al *dictum* della SS. UU. “Ellade”.

Già si è fatto menzione della sentenza “Guarrera” che, evidenziando come (anche) la confisca nei procedimenti relativi a delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione debba contenere la concisa motivazione del *periculum in mora*, ha ulteriormente specificato come la necessità di detta motivazione asseritamente operi – con la sola eccezione delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato – sia con riguardo alla confisca obbligatoria che a quella facoltativa così come di proprietà o di valore, e senza che possa rilevare la natura, mobiliare o immobiliare, dei beni in sequestro. Tuttavia, l'estensione dell'onere motivazionale predetto ai sequestri per equivalente è affermazione priva di substrato argomentativo, apparentemente desunta dalla portata generale dei principi contenuti nella sentenza “Ellade”. Operazione, quest'ultima, non condivisibile, poiché le Sezioni

³⁶ L. TAVASSI, *Spunti per una disciplina costituzionalmente orientata dei sequestri preventivi*, in *Archivio penale*, 1/2022.

³⁷ Cass. Pen. Sez. U, 25 ottobre 2007 – dep. 6 marzo 2008 – n. 10280, Rv. 238700.

Unite “Ellade”, come già sottolineato, hanno lumeggiato le caratteristiche proprie della confisca diretta (e solo di essa).

Una ulteriore pronuncia³⁸ estende il principio delle Sezioni Unite al sequestro – nella forma per equivalente – contemplato dagli artt. 59 e 19 del d. lvo 231 del 2001, ma si colloca espressamente in una fase in cui le motivazioni a sostegno della decisione del caso “Ellade” non erano ancora state depositate, tant’è che non si esprime in ordine all’onere dimostrativo da assolversi né – in radice – in ordine ai requisiti che possano consentire di ritenere integrato il requisito del *periculum*.

Nel merito, ove si ammettesse una lettura “estensiva” dei principi espressi dalle SS. UU. “Ellade” sino al punto da ricondurvi, sotto il cappello ermeneutico, anche i sequestri di valore, si perverrebbe al risultato paradossale ed illogico per cui uno strumento ablativo subordinato a quello diretto (e pertanto, esso stesso *lato sensu* cautelare rispetto ad una eventuale mancata acquisizione diretta del patrimonio illecito) potrebbe avere sede solo a fronte dell’assolvimento di un onere probatorio spropositatamente più complesso rispetto a quello preteso per l’acquisizione principale: ossia, solo laddove si riuscisse a dimostrare una prospettiva di totale incapacienza correlabile all’indagato (o quantomeno, di un’incapienza talmente imponente da rendere insuscettibile di ablazione il valore patrimoniale coincidente con quello del “patrimonio punibile”). O, se si preferisce, una prospettiva di fuga di tutto (o quasi tutto) il patrimonio dalla confisca. Questa prospettiva – quale sorta di pretesa “cautela della cautela” – assume connotati irricevibili, poiché pone sul medesimo piano dimostrativo uno strumento ablativo principale e diretto ed uno strumento ablativo accessorio e subordinato, sorto – quest’ultimo – proprio e solo per impedire che il reo possa godere di un “incremento patrimoniale purchessia” a fronte della fuga dal sequestro del patrimonio illecito direttamente conseguito. L’unico onere dimostrativo *in parte qua*, pertanto, non può che essere – esclusivamente – l’impossibilità di aggredire il patrimonio illecito in via diretta.

In concreto, aderendo alla scelta ermeneutica della Suprema Corte concernente la natura del sequestro preventivo, tale sequestro potrà essere fondatamente richiesto laddove si prospetti il pericolo di una fuga del patrimonio punibile dalla confisca. Ove, all’atto dell’esecuzione del sequestro (diretto), tale fuga risulti non più una prospettiva eventuale ma una realtà già riscontrabile, si sarà a questo punto già verificato il presupposto atto a legittimare lo strumento subordinato – ove opportunamente e formalmente sollecitato dal pm – del sequestro “di valore”.

Si pensi, a voler diversamente opinare, quale paradosso finirebbe con il conseguire accesso al sistema: il *periculum* riconosciuto (e ancor prima, riconoscibile) a fronte di un solo ipotetico evento di fuga del patrimonio illecito diverrebbe sostanzialmente privo di effetti cautelari dinanzi ad una fuga già verificatasi, pretendendosi – per il “rimedio” allestito dal legislatore nelle forme dell’ablazione per equivalente – un onere dimostrativo diverso, ulteriore e più esteso, che al momento della

³⁸ Cass. Pen., Sez. III, 9 settembre 2021 – dep. 13 ottobre 2021 – n. 37141, con nota di C. SANTORIELLO, 231: *per i sequestri preventivi è sempre necessario valutare la sussistenza del periculum in mora*, in *Ilpenalista.it*, 27.06.2021.

constatata infruttuosità del sequestro diretto potrebbe non essere assolvibile. Se non ci si trova di fronte ad una *interpretatio abrogans* dell'art. 322 ter c.p., ci si trova dinanzi a qualcosa che vi si avvicina molto. Salvo voler ritenere che l'impossibilità di pervenire ad un sequestro diretto del patrimonio possa dare sede ad un elemento di per sé solo denotante il *periculum* atto a legittimare il subordinato sequestro per equivalente. Ma tale opzione – a quanto pare – sembra collocarsi tra il mero sofismo retorico e la metageometria.

Il fatto è che, in radice, la giurisprudenza di legittimità espressasi – come già evidenziato, anche a Sezioni Unite – in ordine alla natura del sequestro e della confisca delle somme di danaro ha riconosciuto costantemente, sino ad oggi, nella confisca diretta, una misura di sicurezza e non una sanzione³⁹. Tale misura di sicurezza è volta a prevenire la commissione di nuovi reati mediante l'acquisizione di beni (fungibili) che, in ragione del loro collegamento con il reato, mantengono viva nell'agente l'attrattiva del reato.

La "umanizzazione", per via interpretativa, del patrimonio, prefigurato quale potenziale referente di pena e pertanto, ancor prima, quale destinatario delle medesime garanzie allestite per le persone fisiche (e la loro libertà), impatta – ancora oggi – contro l'evidenza che se il legislatore avesse voluto equiparare misure cautelari personali e reali, quanto a presupposti ed oneri motivazionali, lo avrebbe fatto espressamente⁴⁰. Il principio di proporzionalità, per parte sua, deve ispirare – ma, sotto questo profilo, la Suprema Corte ha già elaborato articolati approfondimenti interpretativi – l'individuazione dei criteri informanti la selezione dei patrimoni confiscabili, ma non può tramutarsi nella mal posta introduzione di una esigenza cautelare destinata, nell'interpretazione che viene adottata, a svuotare di significato l'essenza stessa della misura.

I beni in giuoco – la libertà personale ed il diritto di proprietà - non sono equiparabili. E francamente – a voler ragionare di principi – si spera che, pur nella deriva culturale a cui stiamo assistendo ove si tende a "cosificare" l'uomo, non siano mai considerati equiparabili. Come pure, è auspicabile che una inconscia e disorientata percezione di equiparabilità non costituisca frutto di una distorsione ottica alimentata dalla nota efficacia degli strumenti di ablazione rispetto al contrasto alla criminalità (organizzata e non), quasi come se lo strumento cautelare adottato dovesse confrontarsi con un più marcato sistema di garanzie sulla base di una valutazione incentrata (non sulla rilevanza del bene della vita insidiato ma) sulla capacità dello strumento di colpire i più marcati e sensibili interessi criminali, radicati su di una mentalità deviata ove – drammaticamente – il danaro, non di rado, vale più della persona.

La confisca per equivalente, al contrario, colpendo beni anche di origine lecita, assume un contenuto ripristinatorio, orientato nongia verso un "patrimonio pericoloso"

³⁹ Con riferimento alla confisca disciplinata dall'art. 648 quater c.p., A. PERDUCA, F. BRIZZI, *Riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio. La confisca*, in *Diritto penale dell'impresa*, Vol. I, Milano 2017, p. 487 ss.

⁴⁰ C.R. BLEFARI, *Sequestro preventivo: decreto che dispone il giudizio e preclusione della verifica sulla sussistenza del fumus commissi delicti, in presenza di una pronuncia di annullamento con rinvio*, in *Diritto penale e processo*, 1/2022, p. 77 e ss.

o – men che meno – verso un presunto “patrimonio punibile” (che oramai è andato disperso), bensì verso la persona fisica del reo che ha conseguito i beni derivanti da reato per poi occultarli o distrarli⁴¹. La confisca per equivalente, pertanto, pur assumendo una inevitabile portata afflittiva (o, se si preferisce, sanzionatoria⁴²), non ha natura punitiva: tale sarebbe l’istituto che – per assurdo – consentisse l’acquisizione di tutto il patrimonio del condannato pur a fronte della natura illecita connotante solo una parte di tale patrimonio. Ma questo istituto, inutile evidenziarlo, non ha cittadinanza nel nostro ordinamento. Diversa è la logica riparatoria della confisca per equivalente, tesa a ripristinare la situazione economica modificata in favore del reo dalla commissione dell’illecito mediante l’imposizione di un sacrificio patrimoniale di corrispondente valore a carico del responsabile. Non è nella “sanzionabilità” – e, valga il vero, nemmeno nella pericolosità – del danaro che la teorizzata espansione della confisca diretta può trovare una sua giustificazione, quanto piuttosto nell’esigenza di attribuire alla giurisdizione penale un più penetrante compito di riequilibrio economico in danno del reo⁴³. L’anticipazione degli effetti della confisca per equivalente, mediante il sequestro per equivalente, è legittimata pertanto, e soltanto, dal verificarsi – già prima della pronuncia di merito – del presupposto che invoca l’intervento ripristinatorio da parte dello Stato, ossia dalla constatata “irreperibilità” del patrimonio pericoloso. Diversamente opinando, si conferirebbe alla confisca per equivalente una connotazione punitiva che, semplicemente, non ha e non può avere, essendo tale connotazione (foriera di una *deminutio* del patrimonio del reo) antitetica rispetto a quella ripristinatoria (foriera di una riconduzione del patrimonio del reo alla preesistente “situazione zero”)⁴⁴.

In ordine alla sufficienza del *fumus criminis* quale fondamento del sequestro per equivalente, la Suprema Corte si è peraltro chiaramente espressa in alcune pronunce.

Ad esempio, nel 2014, ha affermato che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, attesa la natura sanzionatoria di quest’ultima, non richiede specifiche esigenze cautelari, essendo sufficiente il *fumus criminis* e la corrispondenza tra il valore dei beni oggetto del sequestro e il profitto o prezzo dell’ipotizzato reato⁴⁵.

Così pure, più di recente⁴⁶, si è specificato come il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente non richieda la sussistenza del *periculum in mora*, essendo necessaria e sufficiente la qualificazione delle cose sequestrate come oggettivamente confiscabili.

Quanto sin qui argomentato non dà sede, in alcun modo, ad una lettura elusiva dei principi di proporzionalità e adeguatezza dell’ablazione reale in sede cautelare.

L’operatività del principio di proporzionalità con riferimento al sequestro preventivo viene affermata, dalla più avveduta dottrina, sin dagli anni ’90, sulla base

⁴¹ S. FINOCCHIARO, [Riflessioni sulla quantificazione del profitto illecito e sulla natura giuridica della confisca diretta e per equivalente](#), in *Diritto penale contemporaneo*, 3/2020, pp. 328 e ss.

⁴² R. PELLICANO, *I reati societari. Il profitto e la confisca nei reati societari*, in *Diritto penale dell’impresa*, Vol. II, Milano 2017, p. 244 ss.

⁴³ F. COMPAGNA, *op. ult. cit.*, p. 583.

⁴⁴ S. FINOCCHIARO, *op. ult. cit.*, p. 333.

⁴⁵ *Cass. Pen.*, Sez. III, 6 marzo 2014 – dep. 5 maggio 2014 – n. 18311, *Rv.* 259103 – 01.

⁴⁶ *Cass. Pen.* Sez. III, 13 luglio 2021 – dep. 17 settembre 2021 – n. 34613.

della semplice ed evidente constatazione per cui ogni condotta umana è in grado di produrre, sul piano fenomenico, una serie infinita di conseguenze⁴⁷. Nel novero di tali conseguenze, è pertanto indispensabile individuare dei criteri di selezione per definire ciò che possa costituire oggetto di ablazione.

Tra i predetti criteri, il principio di proporzionalità assume valenza centrale. Esso deve intendersi quale divieto di sancire la legalità di un intervento sanzionatorio atto a ledere un bene della vita con modalità – per sovrabbondanza – del tutto decentrate rispetto alla natura della violazione penale sottostante.

Con ottime ragioni, pertanto, può affermarsi la conferenza del principio di proporzionalità in ordine a qualsiasi tipo di ablazione reale, anche a quella “per equivalente”.

Tutto sta ad intendersi su quale sia, in concreto, il contenuto proprio di tale principio.

E così, bene argomenta – a quanto pare – chi afferma come si imponga un apprezzamento del valore dei beni in rapporto all’importo del credito che giustifica l’adozione del sequestro per equivalente.

La proporzionalità e l’adeguatezza dell’ablazione, pertanto, si traducono in un indispensabile giudizio di stima del valore dei beni posti in sequestro⁴⁸.

Voler conferire a tali principi un contenuto ulteriore, destinato a vanificare *in nuce* l’efficacia dello strumento ablativo, significa aprire il campo ad un malgoverno dei rapporti tra postulati irrinunciabili ma connotati da margini di contrapposizione.

8. Il malessere percepibile, il pericolo che corre la “terapia interpretativa”, l’urgenza per il legislatore.

Convivere con un istituto proteiforme come la confisca è esperienza quasi insostenibile. La pronuncia delle SS. UU. “Ellade” è, sotto questo profilo, un qualificato e non più ignorabile grido di dolore. Spetta al legislatore, senza ulteriori temporeggiamenti, ricondurre ad unità uno strumento ablativo le cui manifestazioni fisiologiche e funzionali sono tali e tante da rendere quantomai congruo il pensiero di chi ragiona nongia di “confisca” bensì di “confische”.

Infatti, coglie indubitabilmente nel segno chi evidenzia, in dottrina, l’esistenza di plurimi fattori di differenziazione della confisca (anzi, delle confische), con inevitabile riverbero sulla ragion d’essere (e sulla natura) dei sequestri. La confisca può sorgere (ed è sorta), tra le mani del legislatore, come strumento di ablazione generico o speciale, obbligatorio o facoltativo, diretto o per equivalente. Può ergersi a sanzione, a misura di sicurezza, a strumento di aggressione contro patrimoni sproporzionati, a strumento di

⁴⁷ D. POTETTI, *Sequestro preventivo e ordini di fare: quali limiti?*, in *Cassazione Penale*, fasc. 5, 1995, p. 1413.

⁴⁸ E. FONTANA, *Confisca per equivalente: tra presunzione del periculum in mora ed onere di stimare il reale valore dei beni ablati*, nota a Cass. Pen., Sez. III, 30 ottobre 2013 – dep. 19 novembre 2013 – n. 46251, in *Diritto e Giustizia*, 2013, p. 1468.

reazione ordinamentale contro le presunzioni di accumulo illecito⁴⁹. E tutto questo accade sotto un “cappello” nominalistico identico, generando il rischio di indebite “contaminazioni” ermeneutiche tra un tipo di confisca ed un altro, un tipo di sequestro ed un altro.

Da parte del semplice “operatore” appartenente al sistema-giustizia, proviene una petizione rivolta alla Suprema Corte: quella di meglio delineare l’ onere dimostrativo posto in capo al pubblico ministero che richiede il sequestro, e – correlativamente – l’ onere argomentativo gravante sul giudice della misura cautelare reale. Senza indugiare lungo percorsi tanto suggestivi quanto apparentemente semplici, ma forieri di esiti prossimi alla *interpretatio abrogans* o, ancor peggio, difficilmente compatibili con il principio sancito dall’ articolo 3 della Costituzione.

Sullo sfondo, peraltro, si staglia il pericolo di una agghiacciante eterogenesi dei fini: ossia, la possibilità che si dia luogo ad un indebito ricorso allo strumento del sequestro probatorio – rivolto, ex art. 253 c. 2 c.p.p., anche ai beni che costituiscono prodotto, profitto o prezzo del reato – per perseguire malcelate esigenze preventive, in tal modo aggirando un onere dimostrativo di natura cautelare divenuto poco meno che irraggiungibile e sugellando tale elusione con la rassicurante inamovibilità del bene pericoloso sancita dall’ art. 324 c. 7 c.p.p. Percorso logico-giuridico da far rabbrivire, ma che potrebbe trovare una mal posta argomentazione “giustificazionista” proprio nella esigenza di assicurare all’ ordinamento “senza se e senza ma” beni palesemente pericolosi.

Anche senza voler “rinnegare” la configurazione, per via ermeneutica, della confisca quale “pena per il patrimonio”, e del sequestro (ex art. 321 c. 2 c.p.p.) quale misura cautelare reale incentrata sul pericolo di fuga del patrimonio dalla confisca, parrebbe non inadeguato invocare una simile traslazione concettuale (dalla persona fisica al patrimonio) anche sotto il profilo dell’ individuazione degli elementi sintomatici connotanti tale pericolo di fuga.

Potrà pertanto, ad esempio, aversi riguardo – quale delimitazione “in negativo” del contenuto dell’ esigenza cautelare – al costante insegnamento della Suprema Corte in forza del quale l’ attualità del pericolo di fuga non richiede l’ esistenza di condotte materiali che rivelino l’ inizio dell’ allontanamento o che siano espressione di fatti ad esso prodromici (Cass. Pen., Sez. VI, 27 settembre 2018 – dep. 22 ottobre 2018 – n. 48103, Rv. 274220 – 01): di talchè, appare irricevibile la pretesa di ancorare il sequestro alla constatazione di un patrimonio che non c’ è più o che stia per essere distratto.

Al contrario, “in positivo”, il giudizio prognostico relativo alla persona dell’ imputato può correlarsi a parametri quali la concreta situazione di vita del soggetto, le sue frequentazioni, i precedenti penali, le pendenze giudiziarie, ed ancora il comportamento processuale ed extraprocessuale, le modalità del fatto, l’ entità della

⁴⁹ T. EPIDENDIO, *Il sequestro e la confisca: rapporti tra le “confische” e la determinazione del profitto confiscabile*, relazione svolta presso la Scuola P. E. F. di Ostia in data 21.10.2022, nell’ ambito del corso di formazione per magistrati ordinari organizzato dalla predetta Scuola e dalla SSM dal titolo *Gli abusi di mercato. Profili di connessione con i reati societari e riflessi sulle responsabilità amministrative degli enti* (Ostia, 20/22.10.2021).

pena (Cass. Pen., Sez. VI, 7 marzo 2018 – dep. 16 aprile 2018 – n. 16864, Rv. 273011 – 01) che si prospetti.

Tali principi possono essere traslati sul piano patrimoniale: e sarà così possibile qualificare come indici sintomatici del pericolo di “fuga del patrimonio” in una valutazione di complesso, ad esempio, le risultanze concernenti il precedente impiego di economie appartenenti al medesimo patrimonio per fini illeciti, la distonia tra le condizioni di vita di colui che ha conseguito il patrimonio illecito ed i redditi dichiarati, l’inserimento stabile del titolare del patrimonio in contesti criminali, l’ammontare considerevole della confisca prospettabile, le caratteristiche della condotta contestata laddove improntata a contegni dissimulatori ed artificiosi, le frequenti movimentazioni in uscita che abbiano precedentemente caratterizzato il conto poi incrementato dal profitto illecito, la formulazione di prospettazioni difensive contrastanti coi dati di fatto accertati, l’esistenza di indizi comprovanti il ricorso alla allocazione di patrimoni presso “paradisi fiscali” o comunque presso sedi idonee a rendere meno agevole il sequestro, l’esistenza di profitti illeciti già conseguiti con modalità analoghe rispetto a quelle connotanti il fatto contestato.

Potrà peraltro essere valorizzato, a quanto pare, anche il pericolo di fuga “tradizionale” – ex art. 274 c.p.p. – nell’ottica di un correlabile – per deduzione – pericolo di fuga del patrimonio dell’indagato, che difficilmente tenderà ad abbandonare il territorio di appartenenza senza sostanze economiche.

Potrà altresì considerarsi, a questo punto, non incongrua una completa “umanizzazione” del patrimonio, concedendosi cittadinanza ad una motivazione di natura “impeditiva” che afferisca, se del caso, anche a patrimoni confiscabili. La cui natura di patrimonio “punibile”, per coerenza di sistema, dovrebbe aprire il campo a provvedimenti cautelari reali incentrati anche solo sulla natura servente del patrimonio stesso rispetto alla commissione di altri reati (ovvero, rispetto all’aggravamento delle conseguenze di reati già commessi).

E però, *ça va sans dire*, intervenire prima del legislatore attraverso strade interpretative innovative significa assumersi il rischio del chirurgo, che per contenere una sintomatologia acuta corre il pericolo di determinare altre, diverse e peggiori patologie sistemiche. Ancor più marcato è tale rischio quando esso passi per scelte apparentemente improntate alla semplificazione ma destinate, involontariamente, a degenerare verso il disconoscimento delle distinzioni e delle complessità. La semplificazione è un bene desiderabile, ma è perseguibile purchè non ci si nasconda che la realtà non è (quasi mai) semplice.

9. Le prime (numerose) applicazioni dei principi espressi dalle SS. UU. “Ellade”: la riconduzione dell’onere dimostrativo nei confini dei “carichi esigibili”; il sequestro “per equivalente”; i poteri del Tribunale del Riesame.

La Suprema Corte è già stata investita da numerosi ricorsi fondati – quantomeno, nelle intenzioni dei ricorrenti – sui principi espressi dalle SS. UU. “Ellade”.

Ed ha colto l'occasione per configurare, in maniera più dettagliata, l'onere argomentativo che grava sul giudice della misura reale.

Il risultato, desumibile da una prima analisi, è connotato da un'apprezzabile ricerca di equilibrio tra i valori in giuoco.

In via generale, la Corte di Cassazione ha delineato due importanti capisaldi interpretativi:

- a) è necessario – ma anche sufficiente – ai fini della motivazione in ordine al *periculum*, prendere in considerazione quei “parametri di ragionevolezza” in ordine al rischio di “fuga dalla confisca” costituiti dalla natura del bene da acquisire e dalla natura delle condotte delittuose contestate;
- b) il Tribunale del Riesame, rimasto inerte in tutte le ipotesi in cui il G.i.p. ha ritenuto non necessario motivare in ordine al *periculum* (aderendo alla giurisprudenza originariamente prevalente), ha fatto erronea applicazione della categoria della nullità dell'ordinanza, poiché quest'ultima risultava affetta – in realtà – da un errore di diritto (e non da un radicale difetto motivazionale).

Resta invece aperta una ulteriore – rilevantissima – questione, ossia se i principi espressi dalle SS. UU. Ellade possano ritenersi estendibili anche al sequestro “per equivalente”: eventualità che, ad oggi, deve ritenersi quantomeno dubbia alla luce delle diverse posizioni assunte dalle Sezioni Semplici della Corte di Cassazione.

Nel dettaglio, una prima pronuncia (Cass. Pen., Sez. III, 13 maggio 2022 – dep. 21 ottobre 2022 – n. 39848) è entrata, innanzitutto, nel merito dei poteri del Tribunale del Riesame a fronte di un'ordinanza del G.i.p. priva di qualsivoglia apporto motivazionale in materia di *periculum*, poiché radicata su quegli arresti di legittimità che affermavano il – già sinteticamente illustrato – automatismo tra confiscabilità del bene e sua intrinseca pericolosità. In tale ipotesi, la Suprema Corte ha evidenziato come l'ordinanza non potesse considerarsi affetta da una motivazione mancante in ordine ad uno degli elementi costituenti il necessario fondamento del provvedimento ablatorio (ipotesi che avrebbe precluso al Tribunale qualsivoglia integrazione motivazionale). Piuttosto, tale ordinanza doveva considerarsi affetta da un errore di diritto (per inciso, se mai ve ne fu uno, assolutamente scusabile, poiché radicato su una linea ermeneutica avallata – con pochissime eccezioni – proprio dalla Suprema Corte), suscettibile di fisiologica “emenda” ad opera del Giudice del gravame (“... *deve allora escludersi che il ricorso da parte del Tribunale del riesame ai propri poteri integrativi fosse finalizzato a colmare una lacuna non consentita del provvedimento impugnato, essendo piuttosto diretto ad emendare l'errore di diritto in cui era incorsa l'ordinanza gravata nell'eludere l'obbligo motivazionale in punto di periculum in mora. Nel ritenere, diversamente da quanto affermato dal Gip, che anche tale addendo richiedesse l'esplicitazione delle ragioni sottese all'anticipazione della finalità confiscatoria, i giudici della cautela, pur integrando nella sostanza il deficit motivazionale in punto di periculum, forniscono in realtà le linee direttrici della diversa interpretazione dell'art. 321 c.p.p., comma 2, in conformità a quanto nel frattempo chiarito dalla sentenza a Sezioni Unite Ellade ...*”)⁵⁰. Ma, se possibile, ancor più rilevante è il *dictum* della Corte di Cassazione

⁵⁰ Il medesimo principio si rinviene in Cass. Pen., Sez. III, 11 ottobre 2022 – dep. 9 novembre 2022 – n. 42307.

concernente il merito delle valutazioni – come detto, *ex se* non censurabili – formalizzate dal Tribunale del Riesame in ordine alla ritenuta sussistenza, nel caso di specie, del richiesto *periculum*. Infatti, il Tribunale del Riesame ha affermato che *la natura fungibile del danaro ed il pericolo di dispersione ad esso connaturato, valutato unitamente alla propensione mostrata dall'indagato al ricorso ad espedienti volti a dissimulare la realtà economica sottostante per sottrarsi agli obblighi tributari a suo carico, coerentemente desunta dalle stesse condotte delittuose in contestazione, costituisce la ragione del rischio che il bene potesse sfuggire nelle more del giudizio alla futura ablazione*. Questo apparato motivazionale – come può notarsi, affatto distante “per difetto” dalle prospettazioni fatte proprie dalle SS. UU. “Ellade” – è stato ritenuto ragionevole e non manifestamente illogico. La Suprema Corte ha, pertanto, rigettato il ricorso dell'indagato.

Con riferimento al tema del sequestro di valore, la Sentenza emessa dal Cass. Pen., Sez. III, 13 luglio 2022 – dep. 13 ottobre 2022 – n. 38581 (seguita, nella stessa direzione, da Cass. Pen., Sez. III, 18 ottobre 2022 – dep. 7 dicembre 2022 – n. 46244; da Cass. Pen., Sez. III, 30 novembre 2022 – dep. 09 gennaio 2023 – n. 216; da Cass. Pen. Sez. IV, 16 dicembre 2022 – dep. 20 gennaio 2023 – n. 2331), ha affermato che i principi delle SS. UU. “Ellade” devono ritenersi applicabili anche all'ipotesi di “sequestro per equivalente”. Diversamente opinando, afferma il Collegio, *si finirebbe per teorizzare una sorta di presunzione assoluta di pericolo* derivante dal venir meno del bene da sequestrare in via diretta.

Come già si è tentato di evidenziare in precedenza, la conclusione a cui perviene la Suprema Corte non persuade. Essa è, ancora una volta, apodittica nella parte in cui ricollega al sequestro per equivalente le conclusioni ermeneutiche delle SS. UU. “Ellade” (che anzi, in premessa, espressamente correlano il proprio apparato motivazionale al solo perimetro della confisca diretta). Ed è tautologica nella parte in cui tenta di “squalificare” l'opposto argomento attribuendogli una ritenuta “presunzione assoluta” che – non sfugga – potrebbe derivare soltanto, e proprio, da quelle premesse interpretative che tale opposto argomento rifiuta in radice. In altri termini, in realtà, affermare che il sequestro per equivalente possa trovare cittadinanza semplicemente in ragione della non rinvenibilità del bene oggetto di sequestro diretto significa – nongia correlare il sequestro di valore ad una presunzione assoluta di pericolo, bensì – escludere che il sequestro “per equivalente” costituisca un presidio cautelare “autonomo”, tale da richiedere un vaglio altrettanto autonomo in punto di *periculum*, rispetto a quello normato dall'art. 321 c. 2 cpp. Insomma: il legislatore, ad un tratto, ha ritenuto conforme ai principi dell'ordinamento l'introduzione di un sequestro “ripristinatorio” a fronte della constatata (già avvenuta) fuga delle economie illecite suscettibili di ablazione diretta. Resta un autentico mistero la ragione per la quale, oggi, e per via interpretativa, si voglia rinnegare tale opzione normativa, attribuendo al sequestro di valore – la cui funzione “ancillare” rispetto ad un sequestro diretto con esito infausto non può davvero sfuggire – una identità che non può strutturalmente appartenergli, poiché impropriamente desunta, per paritaria gemmazione, proprio da quell'istituto (il sequestro diretto) verso cui il sequestro per equivalente estrinseca, al contrario, il proprio ruolo “servente” e subordinato.

Che tali considerazioni critiche non siano peregrine, peraltro, è la stessa Suprema Corte a certificarlo nel corpo di un diverso e quasi contemporaneo arresto (Cass. Pen., Sez. II, 14 luglio 2022 – dep. 26 settembre 2022 – n. 36291), espressamente evidenziando come l’ambito applicativo delle SS. UU. “Ellade” sia *volutamente ristretto ai casi di confisca ex art. 240 c.p.*, e pertanto esso non possa interferire con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità a proposito della non necessità dell’obbligo della motivazione in ordine al *periculum in mora* nei casi di sequestro, come quello in esame, finalizzato alla confisca obbligatoria per equivalente, trattandosi di una misura che ha natura giuridica diversa da quella di cui all’art. 240 c.p., di tipo eminentemente sanzionatorio (ed anche ripristinatorio) e non di misura di sicurezza patrimoniale. I Giudici aggiungono ulteriormente che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, attesa la natura sanzionatoria, non richiede specifiche esigenze cautelari, essendo sufficiente il “*fumus criminis*” e la corrispondenza tra il valore dei beni oggetto del sequestro e il profitto o prezzo dell’ipotizzato reato. Ed ancora, condivisibilmente si evidenzia come: *la ragione della differente natura giuridica della confisca ex art. 240 c.p. rispetto alla confisca per equivalente, ha riflessi sul diverso onere motivazionale del giudice quanto al periculum in mora in sede cautelare. Infatti, la confisca obbligatoria per equivalente, prevista nel caso in esame dall’art. 648-quater c.p., interviene a colpire il patrimonio del soggetto autore del reato allorquando non è possibile la confisca diretta del profitto del reato ... vale a dire che il profitto del reato, pur conseguito dall’autore di esso, è stato da questi occultato alla giustizia ovvero, per usare le parole delle SS.UU. Ellade, modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato, sicché deve intervenirsi su altri beni nella disponibilità del colpevole anche per interposta persona che in sé potrebbero non avere alcuna attinenza con quelli costituenti il profitto del reato ed avere origine lecita (da qui il carattere eminentemente sanzionatorio della misura oltre che ripristinatorio della situazione preesistente alla commissione del reato). Ne consegue che l’esigenza cui è finalizzato l’obbligo del giudice di motivare sul periculum in mora in fase cautelare, nel sequestro finalizzato alla confisca ex art. 321 c.p.p., comma 2, nei casi di cui all’art. 240 c.p. – individuata dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite prima citata – è già insita nella natura della misura reale, che presuppone l’infruttuoso esperimento del sequestro sui beni di diretta derivazione dal reato come profitto di esso. Sulle basi di tali considerazioni, nel caso di specie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’indagato, che lamentava un presunto vizio di motivazione del provvedimento di sequestro in ordine al periculum in mora.*

Nella stessa direzione va Cass. Pen., Sez. VI, 15 settembre 2022 – dep. 7 ottobre 2022 – n. 38079, che parimenti rileva come, con riguardo alla confisca per equivalente, *trattandosi di ipotesi di confisca eventuale e meramente sostitutiva di quella diretta ... non richiede un’autonoma e specifica motivazione sul periculum. Del resto, trattandosi di confisca che può ricadere su beni non individuati, in tutto o in parte, al momento dell’emissione del provvedimento - come nel caso in esame - sarebbe impossibile valutarne il periculum.*

La pronuncia in esame prende posizione anche in merito all’onere argomentativo gravante sul giudice della misura, ed evidenzia come esso possa considerarsi assolto – nel caso di specie – attraverso il riferimento, esplicitato dal giudice, al pericolo di dispersione del denaro nonché al pericolo di reimpiego del patrimonio illecito nei circuiti criminali. Per quanto desumibile dal tenore della Sentenza, peraltro, non pare che il

primo giudice abbia adottato “formule” motivazionali che andassero oltre considerazioni “di genere” relative alla natura fungibile del danaro.

Evidentemente, tali considerazioni “di genere” non debbono per ciò solo ritenersi “generiche”, soprattutto in epoca moderna. Inutile ribadire come, oggi, basti davvero una blanda pressione sul pulsante di una tastiera del computer per trasferire, in un istante, ingenti somme verso conti (ed aree geografiche) di comodo: negare tale evidenza significa condannare l’ordinamento a rivestire il ben poco commendevole ruolo di Achille piè veloce, destinato a rincorrere la tartaruga dell’illecito per sempre (e quindi, senza prospettabili successi).

Lecture non dissimili vengono fornite dalle ulteriori pronunce rese da Cass. Pen., Sez. II, 23 settembre 2022 – dep. 13 ottobre 2022 – n. 38803 (che ha ritenuto congrua la motivazione sul *periculum* fondata sull’occultamento di somme di danaro posto in essere dall’indagato e sul pericolo di dispersione del danaro medesimo) e da Cass. Pen., Sez. III, 5 ottobre 2022 – dep. 23 novembre 2022 – n. 44456 (che ha ritenuto congrua la motivazione sul *periculum* fondata sull’esistenza, presso i conti in uso all’indagato, di assidue movimentazioni e di disponibilità di poco superiori rispetto al profitto del reato).

Anche Cass. Pen., Sez. III, 18 ottobre 2022 – dep. 7 dicembre 2022 – n. 46251, evidenzia come la motivazione sul *periculum* potrà (e dovrà) essere formulata *in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento e dunque della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum*.

Ed anche la connotazione del fatto contestato in concreto appare conducente: Cass. Pen., Sez. VI, 18 ottobre 2022 – dep. 2 dicembre 2022 – n. 45871, ha infatti sottolineato come, nello specifico, il Tribunale del Riesame avesse *legittimamente ravvisato l’esistenza di tale presupposto considerando il concreto pericolo, desunto dalla spregiudicatezza della condotta degli indagati, che i beni sottoposti al vincolo possano essere occultati, distratti o trasferiti a terzi*.

Si tratta, oramai inutile ribadirlo, della definizione di un onere motivazionale di gran lunga meno pretenzioso rispetto a quanto prospettato dalle SS. UU. “Ellade”.

Merita infine menzionare la pronuncia resa da Cass. Pen., Sez. III, 11 ottobre 2022 – dep. 25 novembre 2022 – n. 44874: essa pare dare, infatti, meritoriamente sede ad un primo tentativo di individuare organicamente degli “elementi sintomatici” del pericolo di fuga del patrimonio dalla confisca. In tale ottica, *il periculum in mora può essere desunto sia da elementi obiettivi, attinenti alla consistenza quantitativa (in ragione cioè dell’entità del profitto determinante il quantum sequestrabile e successivamente confiscabile ...) o alla natura e composizione qualitativa del patrimonio che deve essere attinto dal vincolo, e sia da elementi soggettivi, desumibili dal comportamento dell’onerato, che lasci fondatamente temere il compimento di atti dispositivi comportanti il depauperamento del suo patrimonio, senza che, ai fini della validità del provvedimento di sequestro, i suddetti elementi (oggettivo o soggettivo) debbano necessariamente concorrere, essendo tra di loro alternativi per fondare la giustificazione del sequestro preventivo*. Tali principi vengono calati, dal Supremo Consesso, nella vicenda in concreto esaminata, e conducono verso una conclusione di assoluto interesse, poiché viene considerata adeguata la motivazione adottata dal giudice della misura reale

benchè fondata esclusivamente sulla rilevante entità del profitto confiscabile (quantificato peraltro – si noti – in poco più di 250.000,00 euro: somma importante ma, come l’esperienza giudiziaria insegna, tutt’altro che “clamorosa”) e sulla natura dei beni ritenuti esistenti nel patrimonio dell’indagato (danaro e beni mobili: ossia componenti patrimoniali, nel caso del danaro, *fungibili e, quindi, facilmente occultabili*; e nel caso dei beni mobili, *facilmente amovibili*).

Editore

ASSOCIAZIONE
**"PROGETTO GIUSTIZIA
PENALE"**